

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO
NARDÒ - GALLIPOLI**

NULLITÀ DI MATRIMONIO

S*** - R*******

Prot. n.1/2017

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

Oggi, 28 febbraio 2017, nel quarto anno di Pontificato del Santo Padre Francesco,
l'Ecc.mo Vescovo Mons. Fernando Filograna

in merito alla causa di nullità del matrimonio celebrato da

S*** G*******

nato a ***** (Le) il **.**.19** e ivi residente alla via ***** n.***** , c.a.p. ***** ,

e

R*** E*******

nata a ***** (Le) il **.**.19** e residente in ***** (Le) alla via ***** n.***** , c.a.p. ***** ;

entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Sinisi;

accertata la competenza di Q.T. in ragione del luogo di celebrazione delle nozze;

con l'intervento in giudizio del dott. Vito Giannelli, Difensore del Vincolo sostituto;

ha emanato la seguente sentenza definitiva nel primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1. G***** ed E***** dopo circa quattro anni di fidanzamento decisero di convolare a nozze ed avviarono i preparativi fissando la data nell'agosto 2016. Alcuni mesi prima della data, a matrimonio ormai definito in ogni particolare, E***** conobbe sul posto di lavoro un giovane. C*****, del quale s'innamorò perdutamente tanto da avviare una relazione parallela clandestina. La ragazza sentiva il peso di questo tradimento e ne parlò con il futuro sposo al quale però non ebbe il coraggio di rivelare i suoi reali sentimenti per l'altro giovane e così, mentendo, rassicurò G***** che tutto era rientrato e si procedette per le nozze. E***** era consapevole di non amare più G***** e, continuando la relazione con C*****, giunse al matrimonio riservandosi di sciogliere il vincolo alla prima occasione e con la ferma intenzione di non mettere al mondo figli.

2. Il matrimonio fu celebrato il *****/*****/2016 nella parrocchia ***** in ***** (Le), Diocesi di Nardò-Gallipoli.

3. La vita coniugale durò appena dieci giorni. Nella brevissima vita coniugale E***** si concesse al marito solo una volta e proteggendo il rapporto per evitare gravidanze. E***** non interruppe mai la sua relazione con C***** e ad un certo punto, preso coraggio rivelò tutta la verità al marito mettendo in atto il suo proposito di giungere alla separazione.

4. Con libello del 17.1.2017 i coniugi accusavano di nullità il loro matrimonio per Esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna. Il Vicario Giudiziale con decreto del 27.1.2017 disponeva:

- la trattazione della causa mediante il *processus brevior*;
- nominava il Sac. Massimo Mancino, Giudice Istruttore della causa, e il Sac. Pietro De Punzio assessore;
- determinava il dubbio nella formula: *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna;*
Esclusione della prole da parte della donna;

- citava le parti ed i testimoni per il giorno 8.2.2017 per la raccolta delle prove.

In data 8.2.2017 il Ponente pubblicava gli Atti e concludeva l'istruttoria.

Acquisite Osservazioni del Difensore del Vincolo; la difesa del patrono delle parti, e i *votum* del Giudice Istruttore e dell'Assessore, la causa era riservata al Vescovo per la decisione.

IN DIRITTO

Esclusione dell'indissolubilità

5. A mente dell'innanzi riportato can.1057, con l'espressione delle parole proferite nel celebrare il matrimonio, si presume il consenso, ma “...*se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente*” (can.1101 § 2).

Ne consegue che, chi esclude l'indissolubilità, elemento essenziale del patto matrimoniale, contrae invalidamente.

Chi esclude l'indissolubilità si propone di celebrare un matrimonio da sciogliere in determinate circostanze riacquistando così la propria libertà.

Qualora, si tratti di una generale volontà di chiedere il divorzio o di pregiudizi verso l'indissolubilità del matrimonio, non entrando nel consenso, non rendono invalidano il contratto. Infatti, l'esclusione dell'indissolubilità si deve tradurre in un atto positivo di volontà.

6. In una sentenza di Davino, leggiamo: “*Cum casus praesens, ius substantiale quod attinet, nullam peculiarem excitet quaestionem, sufficiat et haec pauca prae oculis habuisse.*

«*Matrimonii nullitas, ob exclusum bonum sacramenti, verificatur - ita in una coram Pinto, diei 6 martii 1987 - cum nupturiens, positivo voluntatis actu, consensum limitat quatenus firmiter intendit matrimonii vinculum solvere vel absolute vel hypothetice*» (R.R.Dec., vol. LXXIX, p. 94, n. 4).

Quod autem quis aliud locutus sit, cum consensum matrimonialem pronuntiavit, aliud in animo senserit ac voluerit, firmiter ac invicte probari debet.

Ita in una coram Exc.mo P. D. Fiore, diei 16 aprilis 1988, legimus: «Naturam autem voluntatis actus quod respicit, meminisse iuvat agi debere de vero actu voluntatis. Quam ob rem, non existit vera exclusio in casu, in quo deest verus actus voluntatis excludendi matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem» (Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, Dec. coram Davino, n. 96 diei 26/11/92, n. 2, da cd-rom, sotto la voce: Bonum Sacramenti).

7. Circa le prove la giurisprudenza rotale è molto chiara. Si legge in una sentenza coram Bruno del 18.IV.1997: *“Multae sunt difficultates quae inveniri possunt in adstruenda probatione simulationis et praesertim exclusionis boni sacramenti, de qua in casu agitur. Doctrina atque iurisprudencia, ad superandas praesumptionis iuris canonum 1060 et 1101, §1, duas vias probationis admittunt, scilicet probationem directam et indirectam. Probatio directa habetur per extraiudicalem confessionem simulantis factam comparti et testibus, fide dignis, tempore insuspecto, qua comprobetur oportet intentio matrimonio contraria et existentia gravis ac proportionatae causae qua apta sit ad simulationem inducendam. Nam praesumitur hominem sanae mentis, sine adaequata ratione motiva, non voluisse consensum irritum reddere in re tanti momenti uti est matrimonium, quod secum fert gravissima onera ex iure divino, ecclesiastico et civili pro tota vita coniugum. Probatio indirecta praesertim admittitur in defectum directae probationis, et desumitur ex circumstantiis, indiciis et praesumptionibus attente et diligenter cribratis. Obliviscendum tamen non est quod si desideretur causa simulandi, quae per se a ratione contrahendi semper bene distincta exigitur, probatio quoque simulati consensus impossibilis evadit. Illius gravitas vero ponderanda non est absolute, in se spectata, sed relate ad aestimationem ipsius simulantis, scilicet ratione habita eius aetatis, sexus, educationis, psychicae conditionis, necnon pravae ac falsae opinionis circa institutum matrimoniale ab eodem habitae.” (RRT. Coram Bruno 18 aprilis 1997, Dec Vol LXXXIX, p.337).*

Esclusione della prole

8. La procreazione è una qualità profondamente umana; essere aperti all'evidenza che in seguito agli atti coniugali possano nascere figli, non significa altro che realizzare la benedizione che fin dal principio il Signore assegnò all'unione sponsale: «*Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra*» (Gen. 1,28). I beni agostiniani che attengono dunque all'unione coniugale — fedeltà, indissolubilità, procreazione — risultano intimamente connessi, riguardando l'essenza stessa del matrimonio: per questo motivo escludere uno di essi implica il non celebrare realmente delle nozze.

Inoltre per il presente capo valgono le considerazioni generali appurate; non solo perché sempre di esclusione si tratta, ma anche perché la negazione della prole ha una connessione psicologica e logica con quella dell'indissolubilità («*Hactenus adnotata, mutatis mutandis, omnino valent etiam pro altero nullitatis capite seu prolis exclusione, heic invocato, quod haud semel, ex psychologica et logica ratione cum exclusione indissolubilitatis connexum se praebebat*»: c. Ferraro, 5 martii 1985, n. 6, RRDec vol. LXXVII, 139).

9. Poiché «*Gli atti coniugali sono espressione necessaria della donazione personale, dalla quale sgorga l'esigenza della fecondità responsabile*» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione*, Roma 1993², 328), la negazione della prole attenta alla realtà più profonda del divenire «*una sola carne*» (Gen. 2,24; Ef 5,28-31). Per provare, infatti, tale limitazione parziale del consenso bisogna ponderare la natura di tale scelta, cioè chiedersi circa la vera intenzione del presunto escludente, al fine di determinare se abbia inteso eliminare completamente il diritto agli atti coniugali, ovvero scindere il significato unitivo da quello procreativo («*Ad perpendendam naturam exclusionis boni prolis, qua declaratio nullitatis est petita, singulis casibus penitus inquirendum est de vera intentione eius, qui simulavisse consensum dicitur, ut determinetur utrum ipse revera ius ad actus coniugales per se aptos ad prolis generationem suo proposito excluserit, an potius exercitium iuris*»: c. Di Felice, 15 novembris 1986, n. 4, RRDec vol. LXXVIII, 636).

10. L'atto positivo di volontà deve avere una *causa*, determinata e irresistibile, tale da essere incisiva molto più della ragione per la quale ci si sposa. Non è necessario sia

stata espressa; è sufficiente un movente implicito, purché influisca in maniera tale da far nascere un atto di volontà positivo, attestato prima delle nozze. La causa deve poi essere confermata e corroborata dal complesso di elementi richiesti dal diritto, doverosi per la convalidazione della verità. Giova inoltre sottolineare che l'abuso del matrimonio e degli atti coniugali non irrita per sé il consenso né la volontà di porlo: *abusus non tollit usum*. Chi esclude la prole, esclude gli atti generazionali e quindi esclude oltre all'esercizio del diritto, il diritto stesso: è quindi indispensabile la valutazione della qualità dell'atto, in perpetuo ovvero a tempo.

11. Il Codice esige un atto positivo della volontà per tenere la dimostrazione: non è sufficiente la mancanza dell'intenzione, occorre la positiva della volontà di escludere («*ille qui solum proponit nondum aliquid facit*»: TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II, I, q. 88, art. 1 ad 3um).

IN FATTO

Esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna

12. Dopo l'attenta e ponderata lettura delle tavole processuali si ritengono provati entrambi i capi di nullità che verranno tratta congiuntamente in quanto strettamente correlati.

13. L'intera istruttoria ha evidenziato senza ombra di dubbio che E***** R***** all'atto del consenso escluse in modo netto e determinate la perpetuità del vincolo e l'apertura al dono alla vita.

Dopo alcuni anni di fidanzamento G***** e E***** decisero di sposarsi visto che il rapporto procedeva serenamente e i due si volevano bene. Tutto mutò quando E***** qualche mese prima delle nozze, conobbe nell'ambito lavorativo un giovane, C***** del quale s'innamorò perdutamente e col quale avviò una vera e propria relazione parallela, nonostante il matrimonio con G***** fosse ormai alle porte. E***** sentiva il peso di questa situazione e combattuta tra l'amore per C***** al

quale non voleva assolutamente rinunciare e l'affetto per G***** unito al fatto che tutto era pronto per le nozze, decise di proseguire verso il matrimonio ma solo come atto puramente formale. E***** confessò a G***** della presenza di C***** nella sua vita, ma non ebbe la forza di mandare a monte il matrimonio e mentendo lo rassicurò che si era trattato solo di una “sbandata” e che quindi era sua intenzione procedere per le nozze. E***** però sapeva bene che così non era. Ella sentiva di amare C*****, di non voler assolutamente rinunciare a lui e giunse alle nozze unicamente perché in quel momento, paradossalmente, sembrava più facile sposarsi che far saltare ogni cosa. Proprio per questo motivo ella non ha dato al consenso alcun valore riservandosi in modo categorico di lasciare presto il marito ed evitando fermamente la possibilità di restare incinta. Il racconto reso dai protagonisti e dai testimoni è chiaro e non lascia ombre di dubbio sulla nullità di questo matrimonio; la realtà del vissuto coniugale convalida in modo inequivocabile il tutto. E***** mette repentinamente in atto senza tentennamenti i suoi propositi preuziali, non si concede intimamente al marito, ad eccezione della prima notte di nozze proteggendo tuttavia il rapporto. Dopo soli dieci giorni di matrimonio rivela a G***** tutta la verità e cioè il persistere dei suoi sentimenti e della relazione con C*****. Questa storia come confessò E***** al marito non fu mai interrotta e così la donna gli comunicò la sua volontà di sciogliere il loro vincolo coniugale per poter vivere liberamente la sua relazione.

E***** e G***** confermano il contenuto del libello l'intera vicenda evidenziando la presenza e la fondatezza dei capi di nullità invocati.

14. Nella sua deposizione dinanzi al Giudice Ponente, E***** R***** afferma: *“Tre mesi prima delle nozze i miei sentimenti verso G***** sono radicalmente cambiati perché mi sono innamorata di un altro uomo, C*****, con il quale oggi convivo e col quale vorrei sposarmi in Chiesa... Voglio precisare che travolta dal sentimento per C***** ho voluto parlarne subito con G*****. Ovviamente lui la prese molto male, era disperato e sono stata colta da un sentimento di pietà verso di lui e ho voluto rassicurarlo, mentendo a me stessa, che ce l'avrei fatta a dimenticare C***** e a recuperare l'amore per lui e che ero intenzionata a proseguire verso le nozze*

ormai imminenti....(18-3) “Sono arrivata al matrimonio con G***** con animo confuso e tormentato, avrei voluto mandare tutto a monte ma non ho avuto il coraggio di farlo perché era tutto pronto e non volevo deludere le famiglie. Mettevo già in conto di lasciare G***** alla prima occasione dopo le nozze e nello stesso tempo non volevo assolutamente avere figli da lui per questo motivo... non ho mai interrotto la mia relazione con C*****...” (18/19-4) “...mi sono sposata letteralmente presa dal sentimento per un altro uomo, sono andata all’Altare pensando a lui. Fino alla sera prima delle nozze siamo stati insieme” (19-5) “Il matrimonio è stato consumato, abbiamo avuto un solo rapporto protetto con il profilattico sono stata io a esigere questa precauzione. Voglio precisare che mi sono concessa a G***** perché era la prima notte di nozze, dovevo farlo” (19-6) “Il matrimonio è durato solo 10 giorni. Non ho resistito, volevo stare liberamente con C***** e così ho detto la verità a G*****. In questi pochi giorni di matrimonio io e C***** abbiamo continuato a vederci clandestinamente. L’amore per lui e il dover invece stare con un altro uomo, mi ha dato la forza di dire basta forza che mi è mancata prima del matrimonio” (19-7).

G***** S***** convenuto riferisce: “E***** qualche mese prima di sposarci si è innamorata di un altro uomo e pochi giorni dopo le nozze mi ha lasciato per lui” (20-2) “Pochi mesi prima delle nozze tutto è improvvisamente cambiato. E***** mi confidò che si era innamorata di un suo collega di lavoro, tuttavia vedendomi sconvolto tentò di rassicurarmi che era solo una sbandata e che avrebbe interrotto ogni rapporto con lui e che voleva procedere per le nozze” (20-3) “Prima delle nozze E***** mi disse che voleva aspettare prima di avere un figlio, solo dopo la separazione mi ha rivelato che non ne voleva assolutamente perché mi aveva sposato solo perché era tutto pronto e non aveva avuto il coraggio di lasciarmi e che i suoi sentimenti d’amore per C***** non erano mai cambiati” (20-4) “E***** ha cercato di non farmi soffrire e quindi all’epoca non mi furono chiare le sue reali intenzioni che mi ha palesato subito dopo le nozze” (20-5) “Il matrimonio è durato dieci giorni. Vedevo ogni giorno di più E***** fredda, distante e triste fino a quando mi ha confessato che non aveva mai interrotto la relazione con C*****, che lo amava e voleva stare con lui” (20-7).

Anche i testimoni escussi confermano l’intera vicenda e soprattutto le intenzioni della donna. Infatti, la cugina R***** S*****, riferisce: “Un mese prima del matrimonio mia cugina mi confessò con grande sofferenza che si era innamorata di un altro uomo con il quale aveva avviato da qualche tempo una relazione parallela, era un suo collega. Era molto combattuta, avrebbe

*voluto non sposarsi più ma era ormai tutto pronto e non voleva creare scandalo. Anche se cercò di rassicurare G*****, al quale aveva confessato l'infedeltà ma mentito dicendo che era tutto finito, in realtà a me confidò che era innamorata di C***** e che alla prima occasione dopo il matrimonio si sarebbe separata aggiungendo che non avrebbe mai avuto figli da G***** perché non lo amava più e non voleva legarsi a lui. Il suo sentimento per C***** era molto forte” (21-3).*

E l'altra cugina, R***** A*****, racconta: *“A un mese circa dal matrimonio E***** mi ha confidato che si era innamorata di un suo collega, C*****, che aveva avviato con lui una relazione.... Non ha avuto il coraggio di mandare a monte le nozze perché era tutto pronto... E***** mi disse anche che se il tentativo del matrimonio non fosse andato bene avrebbe divorziato e proprio per questo non voleva mettere al mondo figli” (22-3/4) “Il matrimonio è durato dieci giorni e so che nella brevissima vita coniugale E***** ha mantenuto ferma la sua intenzione di non procreare” (22-5).*

In linea sono anche le dichiarazioni del terzo testimone (cfr.p.23, 24).

15. Per quanto riferito tutti gli elementi necessari previsti dal diritto a riprova della nullità del matrimonio sono dimostrati ampiamente.

16. Nessuna obiezione è stata avanzata dal Difensore del Vincolo. I pareri del Giudice Istruttore e dell'Assessore sono a favore della nullità.

17. Le quali cose esposte in diritto e in fatto, il sottoscritto nell'esercizio della potestà giudiziaria alla presenza della SS. Trinità e invocato il Nome del Signore Gesù Cristo, dichiaro e sentenzio quanto segue:

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

CONSTA della nullità del matrimonio per: *Esclusione della prole da parte della donna*

Si risponde pertanto al dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE

Le spese del giudizio sono a carico della Parte attrice e vengono liquidate a norma del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana che dispone in merito.

Si fa divieto alla sig.ra R***** E***** di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato, ai sensi dell'art.251 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*.

Così sentenziamo.

Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza d'impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò-Gallipoli, il 28 Febbraio 2017

Sac. Massimo Cala
Cancelliere

+ Mons. Fernando Filograna
Vescovo